



## REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO

### TITOLO VI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

#### CAPO 2. DISPOSIZIONI IN CASO DI INCIDENTI DEGLI ALUNNI

1. In ogni Plesso deve essere presente il manuale di PRIMO SOCCORSO ed il personale docente e non docente ne deve prendere visione.
2. In ogni Plesso deve essere presente una cassetta di PRONTO SOCCORSO completa dei presidi obbligatori (il contenuto è stabilito dal D.M. N° 388/2003 ed il relativo elenco deve essere presente nella cassetta); periodicamente il personale ATA provvederà a controllarne il contenuto per eliminare eventuali presidi scaduti e per rinnovare materiale in esaurimento.
3. Nell'ipotesi di incidenti ed infortuni agli alunni, il personale docente, coadiuvato dal personale ATA, deve adottare le seguenti procedure:  
avvisare immediatamente, per telefono, i genitori dell'alunno per permettere agli stessi o ad altri familiari autorizzati, di raggiungere nel minor tempo possibile il plesso scolastico;  
se l'incidente è assolutamente ed evidentemente privo di conseguenze, presta le indispensabili idonee cure (vedere manuale PRIMO SOCCORSO) con il materiale a disposizione della cassetta di Pronto Soccorso;  
se l'**incidente è grave ed urgente**, richiede SEMPRE l'intervento dei mezzi avanzati di soccorso (ambulanza), chiamando il numero unico di **Pronto Soccorso 112**;  
nei casi di dubbia gravità, richiede comunque l'intervento dei sanitari, chiamando sempre il 112, spiegando dettagliatamente quanto accaduto al personale che risponde al centralino, precisando lo stato di salute e i sintomi dell'alunno infortunato. Il medico deciderà quale codice di gravità attribuire all'incidente. Nessun docente ha titolo per valutare la gravità o l'urgenza dell'intervento.
4. È escluso il trasporto dell'alunno da parte del personale docente, amministrativo o ausiliario, utilizzando mezzi propri. Il trasporto al Pronto Soccorso o presso un Presidio Ospedaliero è autorizzato solo con mezzi avanzati di soccorso (ambulanza).
5. La presenza di un docente in ambulanza è, di norma, da escludere. È possibile, da parte del docente, accompagnare l'infortunato nel caso in cui:
  - non fosse possibile l'immediato arrivo di un genitore;
  - l'alunno infortunato mostri evidenti segni di stress emotivo;
  - esista la possibilità di affidare il gruppo-classe alla sorveglianza di un collega o, in seconda istanza, al personale A.T.A.
6. Il docente e/o il personale che ha assistito all'incidente è tenuto a compilare, entro la giornata lavorativa, la denuncia degli infortuni in modo dettagliato, informando immediatamente il Dirigente Scolastico (in applicazione di quanto previsto dall'art. 52 del D.P.R. 1124/1965) e l'Ufficio di Segreteria in merito all'accaduto per l'attivazione delle procedure amministrative e assicurative. L'assistente amministrativo compila il Registro degli infortuni.

